



Delibera n. **181/2016** del Senato Accademico del **18/10/2016**

pag. 1/4

**OGGETTO: Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Economia, Società, Politica - DESP e la Labirinto Cooperativa Sociale di Pesaro finalizzato a proseguire un rapporto di collaborazione volto a realizzare accordi culturali, integrazione fra i sistemi dell'istruzione scolastica ed universitaria, della formazione e del lavoro.**

N. o.d.g.: 03/02

Rep. n. 181/2016

Prot. n. 31143

UOR: UFFICIO CONTRATTI E APPALTI

Nominativo	F	C	A	As
Vilberto STOCCHI	X			
Martino ABBRACCIAMENTO				X
Marco CANGIOTTI	X			
Orazio CANTONI	X			
Maria Elisa MICHELI	X			
Paolo PASCUCCI	X			
Gino TAROZZI	X			
Piero TOFFANO	X			

Nominativo	F	C	A	As
Donatella DESIDERI	X			
Vieri FUSI	X			
Nicola GIANNELLI	X			
Jan Marten Ivo KLAVER	X			
Rosella PERSI	X			
Elena VIGANO'	X			
Roberta PIERGIOVANNI	X			
Paola CECCAROLI	X			

**Legenda:** (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e il Direttore Generale Dott. Alessandro Perfetto.

Il Senato Accademico

VISTA la Legge 9 maggio 1989 n. 168;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con D.R. n. 138/2012 del 2 aprile 2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 89 del 16 aprile 2012;

VISTO il Regolamento di Ateneo di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con D.R. n. 276 del 26 giugno 2013;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 274/2012 del 18 luglio 2012 e modificato con Decreto Rettorale n. 57/2014 del 13 febbraio 2014, in vigore dal 15 febbraio 2014;

VISTA la richiesta del Prof. Luigi Alfieri e della Dott.ssa Angela Genova, pervenuta al Dipartimento di Economia, Società, Politica - DESP, di procedere con la sigla di un nuovo accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e la Labirinto Cooperativa Sociale;

CONSIDERATO che la Labirinto Cooperativa Sociale aveva già un protocollo con l'Ateneo, proposto sempre dal Dipartimento di Economia, Società, Politica - DESP;

CONSIDERATO che il nuovo accordo è finalizzato a proseguire un rapporto di collaborazione volto a realizzare accordi culturali, integrazioni fra i sistemi dell'istruzione: scolastica ed universitaria, della formazione e del lavoro, puntando a diffondere nuovi strumenti al servizio della costruzione di un sistema formativo integrato;

CONSIDERATO che l'accordo avrà una durata di 3 anni dalla data della sua sottoscrizione;

VISTA la Delibera del Direttore del Dipartimento di Economia, Società, Politica - DESP n.52/2016 del 14 settembre 2016 di approvazione della proposta di accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e la Labirinto Cooperativa Sociale;

SENTITO il Direttore Generale;

delibera



## Delibera n. **181/2016** del Senato Accademico del **18/10/2016**

pag. 2/4

di esprimere parere favorevole alla stipula dell'accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo la Labirinto Cooperativa Sociale nel testo qui di seguito riportato:

### **"Accordo di Collaborazione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e Labirinto Cooperativa Sociale**

L'Università di Urbino Carlo Bo, con sede amministrativa in via Saffi, 2 - 61029 Urbino, P. IVA 00448830414, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. VILBERTO STOCCHI, nato omissis il omissis , C.F. omissis , domiciliato per la carica in Urbino, Via Saffi n. 2

**e**

Labirinto Cooperativa Sociale Partita IVA 01204530412, legalmente rappresentata dalla Dott.ssa GIOMMI SIMONA nata a omissis il omissis C.F. omissis e domiciliata per la sua carica di Amministratore unico presso la sede in Via Milazzo 28 – CAP 61122 PESARO

### **Premesso**

- che l'Università e Labirinto, sono interessate alla creazione di un stretto e proficuo rapporto di collaborazione negli ambiti di comune interesse attraverso la realizzazione di precise azioni regolate da opportuni accordi di volta in volta stipulati,
- che a tal fine entrambe le parti intendono condividere le strutture esistenti e le specifiche competenze in possesso del proprio personale

### **Finalità e obiettivi dell'accordo**

Il processo di riforma del sistema scolastico e universitario, il mutato contesto culturale ed operativo della formazione professionale richiedono un forte collegamento tra le politiche formative e le politiche del lavoro e dello sviluppo territoriale al fine di:

- raccordare il sistema della formazione con quello dell'istruzione superiore e dell'Università;
- sviluppare un sistema di qualità totale del servizio di offerta formativa ;
- rafforzare la dimensione europea attraverso lo sviluppo della transnazionalità.

Adottare l'integrazione di più sistemi come principio e dare rilievo alle azioni trasversali ai sistemi del lavoro, della formazione e dell'istruzione permette di definire la seguente priorità: sviluppare sistemi generalizzati di apprendimento e riqualificazione lungo tutto l'arco della vita al fine di aumentare le opportunità occupazionali, la mobilità professionale, l'adattabilità all'evoluzione delle organizzazioni del lavoro e dell'integrazione sociale.

### **Si conviene e si stipula quanto segue**

Art.1. Le parti si rendono disponibili a realizzare:

- 1) La collaborazione in progetti di ricerca comuni che comporti:
  - a) la mobilità di ricercatori, docenti e personale dell'Ente;
  - b) la mobilità di giovani ricercatori impegnati in programmi post-laurea;
  - c) lo scambio di materiale scientifico;
  - d) l'espletamento di giornate di studio, conferenze, seminari, corsi di formazione ecc.
- 2) La collaborazione nei percorsi formativi degli studenti che comporti :
  - a) l'elaborazione di percorsi formativi comuni con l'obiettivo del rilascio di crediti formativi;



## Delibera n. **181/2016** del Senato Accademico del **18/10/2016**

pag. 3/4

- b) lo svolgimento di tirocini formativi volti a favorire l'integrazione ed il completamento del percorso di studi degli studenti.
- 3) La partecipazione in comune:
  - a) ai programmi promossi dalla Commissione Europea o da altri enti e fondazioni;
  - b) al coordinamento di proposte volte all'acquisizione di risorse finanziarie per la realizzazione di strutture e per lo sviluppo di progetti di ricerca e/o formazione.

Art.2. Le parti convengono che per la realizzazione delle attività previste dall'art. 1 punto 1 e 3 stipuleranno di volta in volta apposite convenzioni per definire gli impegni di carattere didattico, scientifico ed economico nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti e previa autorizzazione degli organi competenti.

Per quanto concerne la collaborazione prevista dall'art. 1 punto 2) le modalità di attuazione dei Tirocini di formazione viene regolamentata con una specifica Convenzione tipo.

Art.3. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, qualsiasi controversia in ordine all'esecuzione di questa Convenzione sarà competente il Foro di Urbino.

Art.4. La presente convenzione è valida per un periodo di 3 anni a partire dalla data della firma di entrambe le parti. L'eventuale disdetta da parte di una delle parti dovrà essere comunicata in forma scritta tre mesi prima della scadenza.

Le parti, comunque, si impegnano a portare a compimento le attività oggetto di appositi accordi, ancora in corso al momento della disdetta.

Art.5. Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà essere concordata tra le parti ed avverrà mediante atto aggiuntivo che entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.

Art.6. L'Università e Labirinto si impegnano a mantenere la più stretta riservatezza e confidenzialità su tutti i dati acquisiti per l'espletamento di attività di cui alla presente Convenzione e a non divulgare le eventuali informazioni riservate o confidenziali di cui gli Enti dovessero venire a conoscenza durante l'espletamento di attività di cui alla presente Convenzione.

L'eventuale pubblicazione o divulgazione a fini accademici o scientifici dei dati acquisiti durante l'espletamento di attività di cui alla presente Convenzione dovrà essere preventivamente autorizzata per iscritto da entrambe le parti.

Con la sottoscrizione del presente contratto, ciascuna parte consente esplicitamente all'altra parte l'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati. Ciascuna delle parti consente espressamente all'altra parte di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi di legge connessi all'esecuzione della presente convenzione, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti. Le parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di tutela dei dati personali, ed in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.

Art.7. Il presente atto redatto in duplice originale è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa – Parte Seconda, allegata al D.P.R. 26.4.1986, n. 131, non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede. Le spese di bollo sono equamente ripartite tra le parti.



1506  
UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI URBINO  
CARLO BO

Delibera n. **181/2016** del Senato Accademico del **18/10/2016**

pag. 4/4

Letto approvato e sottoscritto

Pesaro,

Labirinto Cooperativa Sociale

Presidente

Dott.ssa Simona Giommi

Urbino,

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

Il Rettore

Prof. Vilberto Stocchi

”

La presente delibera è letta e approvata seduta stante.